

Perché chiediamo la condanna di Previti

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Ritenuta, per i motivi sin qui argomentati la penale responsabilità degli imputati PREVITI, PACIFICO e SQUILLANTE in ordine al reato loro contestato al capo A) rileva il Tribunale che la determinazione della misura della pena non possa prescindere dalla considerazione della estrema gravità delle condotte contestate.

La corruzione di un pubblico ufficiale altera il corretto rapporto tra i cittadini e la pubblica Amministrazione, e come tale è sempre un reato grave.

La corruzione di un magistrato, che per denaro o per altra utilità sottomete il proprio dovere di imparzialità e terzietà agli interessi di parte che agitano il piano processuale, è devastante inoltre per lo stesso sistema democratico stabilito, in cui il valore essenziale della giurisdizione è proprio quello della autonomia ed l'imparzialità del giudice. E non a caso il legislatore con la riforma del 1990 ha previsto pene edittali particolarmente gravi per i fatti corruttivi che vanno ad incidere sulla giurisdizione.

Nel caso di specie in cui l'accordo corruttivo è a priori e sistematicamente promesso, per ogni esigenza processuale di una parte, nessuna altra pena è adeguata se non quella massima prevista dal legislatore, anche considerando che un accordo corruttivo che si sostanzia in una messa a disposizione indiscriminata e perdurante denota un elemento soggettivo particolarmente intenso.

L'unico motivo che consente di differenziare la pena nell'ambito dei corruttori è rilevabile nella posizione di PACIFICO che da consapevolmente un utile contributo operativo ad una corruzione sistematica, ma la cui iniziativa è, a monte di PREVITI, che agisce per conto di suoi personali clienti.

Per nessuno degli imputati sussistono gli estremi del riconoscimento di circostanze degne di considerazione ai fini di una attenuazione della pena secondo il disposto dell'art 62 bis c.p.

Non per il comportamento processuale giacché è vero che gli imputati non Sono ricorsi ad iniziative di contrasto extraprocessuali -che è certamente apprezzabile- come è vero che hanno utilizzato tutti e ripetutamente gli strumenti processuali previsti per l'esercizio del diritto di difesa: ma un conto è prendere atto che i medesimi si sono avvalsi di tutti gli strumenti messi a loro disposizione dall'ordinamento, ed un conto è valutare la condotta processuale che non basta sia legale, ma deve essere meritevole di considerazione ai fini dell'attenuazione della pena e quindi di particolare concreta apprezzabilità, non rinvenibile nel caso.

E neppure per il fatto che dal certificato penale non risultano precedenti. È vero che i Tribunali sono soliti considerare ai fini della concessione delle generiche il dato della incensuratezza degli imputati -sempre peraltro in casi di non particolarmente rilevante gravità della condotta, e questo perché tale dato consente di presumere che al di fuori della condotta illecita per cui si procede il soggetto non abbia commesso altri reati.

Nel caso di specie questa presunzione è impossibile, giacché le emergenze processuali danno la certezza contraria, essendo emerso che tutti gli imputati, per un lungo periodo di tempo e in relazione ad importi assai rilevanti, hanno commesso quanto meno il reato di illecita esportazione di capitali, in un contesto sociale e legislativo in cui tale reato era punito assai gravemente per i suoi gravi effetti sull'economia del paese; per non parlare della evasione fiscale. Vi è infine da dire, sempre a proposito della pena, che benché il reato in esame sia qualificabile come corruzione in atti giudiziari essendo presente l'elemento distintivo della finalità di favorire in sede processuale una parte, l'epoca di consumazione del reato è antecedente alla modifica introdotta con la l. 7 febbraio 1992 n. 181 con cui si è richiamato, nel testo originario della norma di cui all'art. 321 c.p., anche l'art. 319 ter c.p.

La Suprema Corte ha avuto già occasione di occuparsi della interpretazione di tale norma con riferimento alla problematica se nel periodo antecedente la modifica dell'art. 321 c.p. fosse o meno estensibile al corruttore la pena prevista dall'est. 319 ter c.p. per il corruttore.

E con sentenza della Sez. 6ª del 16/11-19/12/2001 - cui il Tribunale ritiene di doversi adeguare- ha statuito che "prima della modifica dell'art. 321 c.p. ad opera della l. 181 del 1992, le pene per il corruttore non potevano riferirsi alla ipotesi delittuosa di cui all'art. 319 ter c.p. per il motivo che la relativa pena non era richiamata, facendosi riferimento solo alle pene di cui agli artt. 318 1º comma e 319 c.p."

Ne consegue che per gli imputati PREVITI e PACIFICO non è tecnicamente configurabile la violazione dell'art. 319 ter rimanendo la condotta corruttiva loro ascritta qualificabile ai sensi del 319 c.p. (come la stessa citata sentenza ha indicato) con la relativa applicazione per tali imputati della pena ivi prevista.

Pertanto, secondo i criteri di determinazione cui si è fatto più sopra riferimento, la pena per l'imputato SQUILLANTE è quella di anni 8 di reclusione; per l'imputato PREVITI quella di anni cinque di reclusione e per l'imputato Pacifico quella di anni quattro di reclusione.

Conseguono la condanna degli imputati al pagamento, in via tra loro solidale, delle



Silvio Berlusconi e Cesare Previti

Il 16 aprile Berlusconi dovrà presentarsi in aula per il processo Sme dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'immunità

I processi del presidente del Consiglio

Sono quattro le vicende giudiziarie aperte nelle quali è ancora coinvolto il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e che si trascineranno anche nel 2004. Ma ben tre, il troncone Sme per falso in bilancio, All Iberian e il processo Sme sono ad alto rischio di prescrizione e solo eventuali accoglimenti di eccezioni di incostituzionalità della nuova legge sui reati societari, potrebbero tenerli in vita.

Insomma il capo del governo, proprietario di Fininvest e Mediaset, potrebbe anche evitare questi ultimi processi e raccogliere così pienamente i frutti della sua discesa in politica. Vediamo nei particolari quali sono le

partite ancora aperte e quali sono le possibilità che possano arrivare a conclusione

● Il processo più impegnativo è ovviamente quello per la vicenda Sme, nel quale, insieme a Cesare Previti, Renato Squillante, Attilio Pacifico e soci, rispondeva di corruzione in atti giudiziari. Condannati i suoi compagni di sventura, la sua posizione è stata invece bloccata e stralciata, grazie al lodo Schifani. Adesso il dibattito potrà riprendere dopo che la legge che regala l'impunità al premier è stata dichiarata incostituzionale.

La prima udienza è fissata per il 16 aprile, ma a giudicarlo

sarà un nuovo collegio, dato che quello presieduto da Luisa PONTI, che ha condannato Previti, Squillante e Pacifico, si è già pronunciato su questa materia.

Ma il processo dovrà riprendere ex-novo essendo cambiato il collegio. Si vedrà alla riapertura dei lavori se Berlusconi punta alla prescrizione e quindi a un rallentamento dei lavori oppure se, dopo la parziale assoluzione dei coimputati, deciderà di non porre intralci, sperando in una rapida assoluzione.

● È fermo anche il troncone Sme sul falso in bilancio, unico imputato Berlusconi, perché i giudici, accogliendo la richiesta

del pm Gherardo Colombo, hanno mandato gli atti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in Lussemburgo affinché si decida sull'adeguatezza della legge italiana alle direttive Cee.

● Stessa sorte per il processo All Iberian, per il quale si attende un pronunciamento della Corte Costituzionale e anche della Corte europea del Lussemburgo sulla legittimità della legge sul falso in bilancio. Ancora in fase di indagini preliminari il processo per le frodi fiscali e il falso in bilancio Mediaset, che potrebbe approdare rapidamente a una nuova richiesta di rinvio a giudizio per il premier.

spese processuali, nonché la condanna al risarcimento dei danni cagionati dal reato alla costituita parte civile.

Parè al Tribunale incontestabile che sia fondata la pretesa risarcitoria della costituita parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, già identificata dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 27/7/99 n. 9574) come soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo dello Stato-Comunità cui fa capo l'interesse della collettività al corretto esercizio della funzione giurisdizionale, nei termini di valore sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

Interesse immediatamente lesa dalla attuale corruzione, integrando una offesa in termini di danno morale la cui natura non consente la prova del suo preciso ammontare, cosicché sussiste il presupposto per la quantificazione del medesimo in via equitativa, come richiesto, ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Valuta il Tribunale - in considerazione della gravità della condotta del reato, nonché della gravità della lesione inferita dal reato in termini di compromissione del prestigio e della fiducia dei cittadini nei confronti di una funzione essenziale- che risulti adeguato liquidare nella somma indicata di euro 1.000.000 il danno morale subito dalla parte civile richiedente.

Essendovi stata richiesta di provvisoria - intesa come provvisoria esecuzione ex art. 540 c.p.p. - e ravvisandosi un giustificato motivo nei tempi assai dilatati del procedimento e di quelli ancora necessari per pervenire ad una pronuncia definitiva, accoglibile la richiesta, a maggior ragione con riferimento ad una quota parte del danno, e cioè per la somma di 300 euro, indicata dalla parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli imputati vanno altresì condannati al rimborso delle spese di costituzione e difesa della suddetta parte civile che si liquidano in complessivi euro 130.000,00 come da nota spese depositata.

Ai medesimi imputati si applicano le pene accessorie di legge della interdizione dai pubblici uffici e della interdizione legale, nonché dell'interdizione dell'esercizio della professione di avvocato per PREVITI e PACIFICO.

LA VICENDA SME

In data 29 aprile 1985 l'ing. Carlo De Benedetti, per conto della Buitoni s.p.a ed il prof. Prodi quale Presidente dell'I.R.I. -Istituto per la Ricostruzione Industriale- stipulavano delle intese secondo cui il primo dichiarava la sua disponibilità a procedere al rilievo delle azioni SME possedute dall'IRI ed il secondo (dichiaratosi dell'avviso che all'IRI convenisse cedere la sua partecipazione nella SME) si impegnava a sottoporre entro il 7/5/85, con proprio parere favorevole, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'IRI l'operazione trattata, nonché a richiedere tempestivamente all'Autorità di Governo, l'autorizzazione di legge.

(...) l'oggetto del processo non è in alcun modo la convenienza dell'operazione di dismissione, o la adeguatezza del prezzo e quant'altro attinente al contenuto di siffatte intese; non è neppure il comportamento del prof. Prodi e dei componenti dell'intero Consiglio di Amministrazione, in allora dell'IRI, che ha deliberato all'unanimità - come risulta dal relativo verbale- l'approvazione delle intese di cui si tratta.

Le difese degli imputati, con le loro do-



A proposito della misura della pena richiesta: questa non può prescindere dalla considerazione della estrema gravità delle condotte contestate

Continuare a parlare del prezzo della Sme a quasi vent'anni di distanza è argomento solo suggestivo e comunque ormai del tutto pretestuoso

magistrato che ha contribuito a decidere una delle cause giudiziarie tra la Buitoni e l'IRI; e niente altro.

La BUITONI s.p.a - e quindi De Benedetti - era stata interpellata dal Presidente dell'IRI -che si era risolto a valutare la concreta possibilità di dismettere la partecipazione SME come erano state interpellate le altre imprese del settore alimentare; le poche a gestione privata rimaste sul mercato dopo che molte erano già state vendute a multinazionali straniere.

- Diversamente che gli altri, De Benedetti dichiarò la sua disponibilità all'acquisizione dell'intera SME, essendosi convinto che proprio l'industria alimentare sarebbe stata uno degli elementi trainanti in termini di creazione di valore negli anni a venire; la medesima ragione per cui lo stesso De Benedetti si era determinato ed era riuscito all'ultimo ad acquisire la Buitoni- Perugia s.p.a che stava anch'essa per essere ceduta alla Danone;

- la Buitoni peraltro aveva solo il comparto pasta e cioccolato e De Benedetti riteneva che per fondare un polo alimentare italiano, in grado di competere con le multinazionali straniere, dovesse essere ampliato il mercato di incidenza, che appunto poteva essere realizzabile con l'acquisizione della SME che comprendeva molti comparti merceologici diversi ed aveva un fatturato decisamente importante;

- Dal canto suo il Presidente dell'IRI, e lo stesso Ente, ambivano a dismettere l'intera partecipazione nel settore alimentare, per i costi di gestione e per le perdite che si venivano accumulando, e non considerarono interessanti le offerte di disponibilità ad acquisti parziali, pur intervenute verosimilmente da parte di Buitoni e Barilla, interpellate la prima direttamente in un incontro tra Prodi, Barilla e Manfredi, la seconda con contatti telefonici da parte del Dirigente IRI, dr. Nasi.

(...) Il 30 aprile 1985 veniva indetta una conferenza stampa, in cui si dette notizia dell'intervenuto accordo. Nell'immediato tutte le reazioni furono positive; poi cominciarono ad essere sollevate obiezioni varie, tipo la temibile ricaduta della vendita sull'occupazione dei ventimila lavoratori SME da parte dei sindacati; quindi iniziarono ad esprimersi voci critiche di esponenti politici in particolare del P.S.I. e di Craxi che rilevavano in particolare una non congruità del prezzo.

-In data 7 maggio 1985, mentre montava sulla stampa, sempre più, l'offensiva contro l'intervenuto accordo, il Consiglio di Amministrazione dell'IRI deliberava all'unanimità l'approvazione delle intese e dava mandato al Presidente di operare per la esecuzione del medesimo.

Il 9 maggio Prodi chiedeva una prima proroga del termine già fissato al 10/5/85, per il passaggio delle azioni, che veniva acconsentita e fissata al 28 maggio 1985.

La missiva indirizzata da Prodi a De Benedetti, in data 9 maggio comunica l'intervenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'IRI e "conformemente all'impegno da me assunto al punto e) delle nostre intese, ho trasmesso tutta la documentazione al Ministro delle Partecipazioni Statali per gli adempimenti di sua competenza.

"Nell'approvazione del termine del 10 maggio (...) e nella ragionevole consapevolezza che i provvedimenti di competenza del Ministro non potranno essere espressi entro tale data, con la presente le propongo ecc...")

E la deposizione del Presidente Amato, in allora sottosegretario alla Presidenza Del Consiglio, dà conto precisamente di quali problematiche erano insorte, in quanto lo stesso teste ha dichiarato di avere, secondo le proprie competenze studiato il problema. e di avere concluso:

a) che il Presidente del Consiglio non aveva alcun potere di intervenire sulle decisioni dell'IRI;

b) che il Ministro delle Partecipazioni Statali avrebbe rischiato un comportamento illegittimo, dando la sua autorizzazione senza una previa delibera del CIPI.

Ha anche aggiunto, lo stesso Amato, con tutta la sua competenza ed il suo linguaggio accorto, che CRAXI non divideva affatto l'operazione: ha detto anche che Craxi considerava De Benedetti amico dei suoi avversari politici e non correva certo un rapporto di simpatia nei suoi confronti, ma non aveva mai detto "De Benedetti non avrà mai la Sme"

Diceva che non si dovevano vendere o svendere "i gioielli di famiglia" e che il prezzo non lo convinceva non essendo a suo avviso congruo. E l'unico motivo esplicitato da Craxi fu la preoccupazione che De Benedetti, una volta divenuto proprietario della SME, la cedesse a gruppi stranieri. Preoccupazione che subito De Benedetti si impegnò ad eliminare, come risulta riscontrato dalla missiva in data 26 maggio 1985 dello stesso De Benedetti al Ministro delle Partecipazioni statali: ma ciò senza mutare di una virgola l'ostilità del Presidente del Consiglio.

(...)Ma il CIPI invitava anche sia il Ministro che l'IRI ad assicurare il massimo di efficacia e trasparenza ad operazioni di dismissione di gruppi di aziende delle Partecipazioni Statali, anche attraverso la formulazione di ulteriori criteri ai quali atterneri.

A questo punto interveniva da parte di PRODI altra richiesta, sollecitata dal Ministro, di proroga del termine per l'esecuzione delle intese, di un giorno sostanzialmente che De Benedetti concedeva nuovamente.